

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2642

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

*Presentata il 16 gennaio 1979*

Incentivi per la costruzione di alloggi da parte di cooperative  
fra dipendenti delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della discussione davanti alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei Deputati sul disegno di legge n. 1790, concernente « autorizzazioni di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni », fu da più parti sottolineata la necessità di rivedere i meccanismi degli incentivi previsti per favorire la costruzione di alloggi da parte di cooperative costituite tra i dipendenti delle Forze armate. L'esiguità degli stanziamenti a tal fine previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed il mancato adeguamento del contributo annuo a favore dei beneficiari, ancora fermo nella misura del 4 per cento, ormai del tutto insufficiente a perequare gli attuali tassi globali di interesse per mutui fondiari, hanno infatti fortemente limitato,

se non addirittura bloccato, la costruzione degli alloggi da parte delle cooperative in questione.

La presente proposta di legge si propone pertanto di rimuovere gli inconvenienti sopra ricordati nel quadro di una previsione mirante a raccordare la normativa concernente le agevolazioni in favore delle cooperative costituite tra i membri delle forze armate e di polizia, con il « Piano decennale » per l'edilizia, approvato dal Parlamento nella scorsa estate. Prima di passare ad una sintetica illustrazione dell'articolato, il proponente ritiene utile sottolineare che a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1790 (successivamente approvato nell'identico testo anche dal Senato, e pertanto trasformato in legge) il Governo dichiarò di accettare come raccomandazione un ordine del giorno ispirato ai criteri sopra richiamati, che non fu posto in votazione in

considerazione delle ampie assicurazioni in quella sede fornite dal rappresentante del Governo.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'autorizzazione del limite di impegno di 30 miliardi per l'erogazione di contributi statali a favore di cooperative, anche a proprietà indivisa, costituite tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, da iscriversi sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Tale limite di impegno, unitamente alle disponibilità residue sul limite di impegno di 3 miliardi già autorizzato dall'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, dovrà essere corrisposto alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita dal Piano decennale e presso la quale dovranno essere convogliate tutte le disponibilità per l'attuazione del Piano decennale.

L'articolo 2 prevede che le disponibilità assicurate dalla legge vengano utilizzate per contenere i costi dei mutui age-

volati secondo le modalità e le condizioni previste dal « Piano decennale » cui peraltro viene posta una deroga per quanto attiene alle modalità di concessione dei contributi. Si è infatti ritenuto, in questo caso, di poter derogare da quanto previsto dal « Piano decennale » in considerazione della natura del tutto particolare della categoria dei beneficiari.

In conclusione i proponenti confidano in una rapida approvazione della proposta di legge, che trova fondamento nella riconosciuta necessità di favorire l'acquisizione di un bene fondamentale importante come la casa da parte di una categoria costruita a condizione di lavoro e di vita tanto disagiate quale quella dei dipendenti delle forze armate e di corpi di polizia. Questo senza trascurare il beneficio immediato che ne deriverebbe per l'intero settore dell'edilizia, dal momento che numerosi progetti di costruzione potrebbero finalmente passare alla fase conclusiva.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È autorizzato il limite di impegno di 30 miliardi per l'anno finanziario 1979 per la concessione di contributi statali, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore di cooperative edilizie, anche a proprietà individuale, costituite tra appartenenti alle forze armate e di polizia.

Il limite di impegno autorizzato dal precedente comma è iscritto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed è corrisposto alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Presso la predetta sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti sono altresì depositate tutte le disponibilità residue sul limite di impegno autorizzato dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto-

legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Tutte le somme sopra menzionate potranno essere utilizzate esclusivamente per l'erogazione dei contributi di cui al primo comma.

#### ART. 2.

In deroga a quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, i contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi dal Ministro dei lavori pubblici, con la procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni ai fini della concessione di mutui agevolati, da erogarsi alle condizioni indicate nel titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457.

#### ART. 3.

All'onere di lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1978, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.